

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 4447 del 01-03-2024 (pubblicato sul Burt Parte terza n. 11 del 13 marzo 2024) a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Dirigenziale n. 8306 del 16 aprile 2024 (si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati).

ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO SRD15 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI FORESTALI

INDICE

1. Finalità e risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi	3
1.2 Aiuti di stato	4
1.3 Dotazione finanziaria	4
1.4 Intensità del sostegno.....	4
1.5 Massimali e minimali.....	5
2. Richiedenti/Beneficiari	6
2.1 Condizioni di accesso del beneficiario	6
2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno	8
2.3 Imprese in difficoltà.....	9
2.4 Impegni.....	9
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	11
3.1 Interventi finanziabili	11
3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili.....	24
3.3 Interventi/spese non ammissibili	27
3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza	29
3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento.....	29
3.6 Cumulabilità.....	29
3.7 Cantierabilità degli investimenti	30
3.8 Norme di protezione ambientale	31
3.9 Altri obblighi.....	31
4. Criteri di selezione.....	31

5. Durata e termini di realizzazione del progetto	35
5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	35
5.2 Termine finale	36
6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno.....	36
6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	37
6.2 Contenuti della domanda di sostegno	37
6.2.1 Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio	39
6.3 Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria	40
6.4 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi	41
6.5 Atto per l'assegnazione dei contributi	42
7. Realizzazione degli interventi, varianti ed adattamenti tecnici	43
7.1 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	44
8. Sanzioni e riduzioni	44
9. Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	44
10. Responsabile del procedimento.....	45
11. Disposizioni finali	45

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato SRD15 "*Investimenti produttivi forestali*", di cui all'art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/2115, contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 2, 4 e 5, del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (PSP), ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

L'intervento quindi è finalizzato alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali volti a:

- a) promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993;
- b) migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali;
- c) promuovere l'ammmodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;
- d) migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali nell'erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (PES);
- e) migliorare la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- f) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- g) valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;
- h) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, ecc).

Tali finalità, nel rispetto della Legge forestale della Toscana e della normativa nazionale, saranno perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno agli investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per realizzare gli interventi finanziabili, meglio definiti nei paragrafi successivi.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del PSP come aiuti cofinanziati dal FEASR e, quindi, il presente intervento è attuato dopo l'approvazione del PSP Italia da parte della Commissione.

Inoltre, l'intervento è conforme a quanto indicato:

- nella Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 "*Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027*" e ss.mm.ii., di cui integra e richiama quanto di pertinente in essa previsto;

- nella DGR n. 1582 del 18/12/2023 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" così come modificata con la DGR n. 344 del 25-03-2024 (di seguito indicate come "DGR Competenze"¹);
- nella DGR 1599 del 28/12/2023 "Reg.(UE)2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione Disposizioni Comuni - documento attuativo per gli interventi a investimento materiali e immateriali" così come modificata con la DGR n. 344 del 25-03-2024 (di seguito indicate come "Disposizioni comuni"²);
- nella DGR 1597 del 28/12/2023 "Reg. UE 2021/2115, Art. 73 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD15– INVESTIMENTI PRODUTTIVI FORESTALI – annualità 2023";
- nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2021 Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga).

Per quanto riguarda le fasi non concorsuali (cioè successive all'adozione dell'atto di assegnazione) si rimanda a quanto stabilito al successivo paragrafo "Disposizioni finali".

1.2 Aiuti di stato

Gli aiuti di cui al presente Bando e relativi all'intervento SRD15, così come previsto dalla DGR 1597 del 28/12/2023, sono concessi in conformità con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/2472, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21.10.2022. Pertanto, soddisfacendo tutte le condizioni di cui al capo I del citato regolamento (UE) 2022/2472 nonché le condizioni specifiche di cui all'articolo 50, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

Il numero di identificazione europeo del regime di aiuti comunicato in esenzione dalla notifica è: **SA. 111993**.

Gli aiuti nell'ambito del presente regime sono concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione europeo del regime di cui sopra.

Al link <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/aiuti-di-stato> viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del Reg. 2022/2472 .

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'annualità 2023 è pari a **6.000.000,00 Euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

1.4 Intensità del sostegno

In linea con quanto previsto nella scheda di intervento del PSP sono previste le seguenti intensità del sostegno per le operazioni di investimento finanziate ai sensi del presente atto:

- per gli interventi di cui all'Azione SRD15.2: 65% del valore della spesa ammissibile;

¹ Alinea modificata con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

² Alinea modificata con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

- per gli interventi di cui all'Azione SRD15.1³: 80% del valore della spesa ammissibile (calcolata al netto del valore - stimato o ricavato dalla vendita - del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento, sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo).

Ai fini del calcolo dell'intensità del sostegno e dei costi ammissibili:

- tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- potranno essere utilizzate le spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei prezzari regionali vigenti .edi successivo paragrafo " *Valutazione di congruità e ragionevolezza*");
- considerato che gli interventi hanno percentuali di contribuzione diversa, alle spese generali e alle altre spese collegate all'investimento si applica la percentuale di contribuzione dell'intervento a cui sono collegate anche in relazione a quanto si evince dai documenti di spesa rendicontati. Nel caso in cui, nel documento di spesa non sia evidente il riferimento all'intervento, si applica la percentuale di contribuzione minore⁴.

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte di ARTEA fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, secondo quanto disposto al successivo paragrafo " *Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria*" e con le ulteriori indicazioni previste nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

1.5 Massimali e minimali

Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti e in ottemperanza a quanto stabilito dalla lettera s) dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 2022/2472, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile (richiesta/concessa) per ciascuna domanda di sostegno sia inferiore a 5.000,00 Euro, calcolata al netto del valore (stimato o ricavato dalla vendita) del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento, sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo (per l'Azione SRD15.1).

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora la spesa minima ammissibile, richiesta o determinata in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda in cui l'investimento minimo, richiesto o determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo, purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

Non sono ammissibili operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile totale per beneficiario sia superiore a 400.000,00 Euro, calcolati al netto del valore (stimato o ricavato dalla vendita) del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento, sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo (per l'Azione SRD15.1). Di conseguenza, nel caso in cui il beneficiario dovesse presentare un progetto di importo maggiore dell'investimento totale concedibile il contributo sarà calcolato sulla spesa massima di 400.000 €.

Allo stesso modo, nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo maggiore della spesa massima concedibile, la riduzione dell'importo ai fini del calcolo del contributo si opererà sul progetto potenzialmente finanziabile con punteggio più basso o, a parità di punteggio, con importo di investimento più alto. Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale e l'eventuale riduzione dell'importo finanziabile potrà essere operata solo in caso di adattamenti tecnici/varianti.

³ Cioè per gli investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2115

⁴ Alinea modificata con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

2. Richiedenti/Beneficiari

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRD15 del PSP e del CSR della Toscana, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti:

- 1) proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto privato o Comuni (anche che amministrano gli usi civici) e loro associazioni⁵, titolari della superficie forestale;
- 2) PMI⁶ (allegato I del Regolamento 2022/2472), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercitano un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Le Grandi Imprese⁷, sono ammissibili **solo quando rientrano tra i proprietari/possessori** della superficie forestale (di cui al precedente punto 1), quindi quando l'attività economica collegata al contributo concesso ai sensi dell'intervento SRD15 è esercitata su superfici di loro proprietà o possesso.

Non sono ammissibili beneficiari pubblici diversi da Comuni, singoli o associati.

Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando e in particolare le condizioni riportate nei successivi paragrafi "Condizioni di accesso del beneficiario" e "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno".

2.1 Condizioni di accesso del beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii. (sono esclusi i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
- 2) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo;
- 3) rispettare quanto previsto dal PSP e al successivo paragrafo "Cumulabilità" in merito alla cumulabilità degli aiuti e al doppio finanziamento;
- 4) sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile). e con le limitazioni in esse contenute;
- 5) se il richiedente è una PMI che non è titolare della gestione di superfici forestali, questa deve essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO principale n. 02.20 o 16 (quest'ultimo solo per le attività svolte sono compatibili con l'Azione selezionata ai sensi del bando);

⁵ Si richiama l'articolo 20 "Accesso a contributi pubblici" della L.R. 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) che al comma 1 dispone: "Si applicano all'ente gestore le disposizioni che disciplinano l'erogazione di incentivi da parte della Regione e degli enti territoriali, anche a valere su fondi comunitari, a favore di enti pubblici".

⁶ Sono comprese anche le imprese forestali classificate come agricole che, con le limitazioni previste dal bando, svolgono attività conto terzi; sono anche comprese le imprese di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi, dei prodotti secondari del bosco spontanei, dei beni e servizi ecosistemici, nei limiti previsti dal PSP.

⁷ Grandi Imprese: le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472 (cioè non hanno le caratteristiche di PMI), quindi le imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale almeno uguale a 10 milioni di EUR e almeno 5 000 abitanti (Nota modificata con DD n. 8306 del 16 aprile 2024).

- 6) sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle Disposizioni comuni.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di sostegno riferita al presente Bando, nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo "Cumulabilità".

Ai fini dell'ammissibilità:

- il requisito di cui al precedente punto 1) ⁸ deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti (ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno");
- i requisiti di cui ai precedenti punti 2), 3) e 5) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo;
- per il requisito di cui al precedente punto 4), il possesso dei beni immobili collegati direttamente agli investimenti (nel caso di fabbricati, fondi su cui è attivato un miglioramento fondiario, etc., su cui ricadono gli investimenti oggetto del contributo) e delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di sostegno) e prima della liquidazione del saldo dei contributi;
- il requisito di cui al precedente punto 6) deve essere posseduto prima della presentazione della domanda di sostegno e posseduto e verificato prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo.

Il soggetto alla presentazione della domanda di sostegno deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 1) al momento della verifica effettuata prima dell'adozione dell'atto di assegnazione, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi, mentre per il mancato soddisfacimento in fase di saldo degli aiuti comporta quanto previsto in merito al successivo paragrafo "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno";
- b) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 2), 5) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- c) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 3) e 4), porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- d) l'assenza del fascicolo aziendale elettronico, di cui al precedente punto 6), al momento della presentazione della domanda di sostegno non ne permette la presentazione. Il suo mancato aggiornamento, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

Nei successivi atti regionali redatti ai sensi del CSR saranno definiti quali criteri di ammissibilità, oltre a quelli già previsti nel presente Bando, andranno verificati anche in fase di pagamento e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; tali elementi saranno comunque evidenziati nell'atto di assegnazione.

⁸ In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito di cui al punto 4 deve essere verificato per ogni liquidazione.

2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno

I beneficiari per poter ricevere il pagamento del sostegno, oltre a dover soddisfare i requisiti per i quali nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del beneficiario*" o in altri atti regionali redatti ai sensi del CSR è prevista la verifica di sussistenza anche al momento del pagamento del contributo ammesso, devono rispettare le condizioni specifiche di seguito riportate:

- 1) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (impegno Deggendorf - che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);
- 2) qualora il soggetto richiedente conduca una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii., gli interventi di cui all'azione SRD15.1 devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e nei casi da essa previsti. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini del presente intervento sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.:
 - tutti gli interventi che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 ss.mm.ii. e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli interventi eseguiti da Comuni o Unioni dei Comuni quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà.

Nel caso in cui soggetto richiedente sia una Grande Impresa e conduca una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco deve avere un Piano di gestione o dei tagli anche per richieste relative all'Azione SRD15.2 (fatta eccezione per l'operazione SRD15.1.f). Ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.;

- 3) ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari al momento del saldo devono essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

I requisiti di cui ai punti 1 e 3 del presente paragrafo devono essere posseduti e verificati prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) del presente paragrafo - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga il sostegno.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2) del presente paragrafo porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 3) del presente paragrafo porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

La verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del beneficiario*" (regolarità contributiva), sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013

con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.

Per il mancato soddisfacimento in fase di pagamento delle altre condizioni previste dal precedente paragrafo "Condizioni di accesso del beneficiario" si rimanda a quanto in esso indicato.

Oltre a quanto sopra ai fini del pagamento del sostegno si applicano anche eventuali ulteriori e pertinenti condizioni del beneficiario previste nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

2.3 Imprese in difficoltà

Così come previsto al precedente paragrafo "Condizioni di accesso del beneficiario" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- 3) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

2.4 Impegni

Il beneficiario delle Azioni di cui al presente intervento si impegna a:

- 1) realizzare e mantenere gli investimenti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" presentato e approvato con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali in via di definizione;
- 2) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo;

- 3) nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di vincolo ex post di cui ai successivi punti 14) e 15), fatto salvi i casi previsti dal successivo paragrafo "Cumulabilità";
- 4) nel caso di interventi realizzati da privati e che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o a VIA, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori;
- 5) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel paragrafo "Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati" delle Disposizioni Comuni;
- 6) confermare i criteri di ammissibilità e di selezione per i quali il presente Bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se i criteri di ammissibilità e di selezione sopra citati sono confermati o se a seguito della eventuale rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 7) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel presente Bando, nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali in via di definizione;
- 8) comunicare, nei tempi stabiliti nel presente Bando, nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali in via di definizione, gli eventuali adattamenti tecnici;
- 9) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 10) sostenere le spese utilizzando esclusivamente con le modalità previste nei documenti attuativi regionali in via di definizione;
- 11) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze presentate; il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione;
- 12) presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 13) presentare apposita fideiussione a favore di Artea o, nel caso di beneficiari pubblici, apposito atto di impegno, nei casi previsti dal bando;
- 14) non cedere o non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e delle superfici oggetto di intervento, e a non rilocalizzare per lo stesso periodo di tempo l'attività produttiva fuori dall'area di programma, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti nelle Disposizioni comuni e negli ulteriori documenti attuativi regionali in via di definizione. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti e nei casi stabiliti dalle Disposizioni comuni o nei documenti attuativi regionali in via di definizione i;
- 15) non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti nelle Disposizioni comuni e negli ulteriori documenti attuativi regionali in corso di definizione;
- 16) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui ai punti precedenti;
- 17) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- 18) comunicare, nei tempi stabiliti nel presente Bando, nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali in via di definizione, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- 19) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;

- 20) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 21) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di pubblicità*" delle Disposizioni Comuni;
- 22) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle Disposizioni Comuni, nel presente Bando, nei documenti attuativi regionali in via di definizione, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale.

Inoltre si impegna:

- 23) quando pertinente, acquisire e/o mantenere (per tutto il periodo di impegno di cui ai precedenti punti 14 e 15 del presente paragrafo) la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- 24) nel caso di imprese di nuova costituzione o di altri casi ad esse assimilati, produrre alla scadenza del terzo esercizio finanziario successivo alla domanda di pagamento, la dimostrazione del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'esecuzione degli investimenti e nei casi previsti dal presente bando;
- 25) a produrre, nei casi previsti dal presente bando, la documentazione necessaria alla dimostrazione dei vantaggi per i produttori forestali di base al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 4 "*Elementi comuni a più interventi*" del PSP, gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo 5 "*Finalità e descrizione generale*" della scheda dell'intervento SRD15 del PSP e del CSR, ai quali si rimanda. Inoltre, tutti gli investimenti, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 50 del Regolamento n. 2022/2472.

Nel dettaglio, sono ammissibili a finanziamento le seguenti Azioni:

1) SRD15.1 - Interventi selvicolturali

Investimenti volti migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco e connessi all'esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco.

In tutte le superfici classificate come bosco ai sensi della L.R. 39/00 sono ammessi a contributo i seguenti investimenti (tutti eseguibili una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione) finalizzati al miglioramento o al recupero di soprassuoli forestali:

a) *Sfolli*

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) sono ammissibili solo se sono volti a favorire una più rapida evoluzione verso formazioni stabili. Pertanto devono essere finalizzati a ridurre la concorrenza tra le piante, a contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate, favorire le piante forestali a portamento arboreo o di maggior pregio e, in generale, favorire l'aumento della stabilità dei soprassuoli.

b) *Diradamenti*

Sono ammissibili i diradamenti in tutte le fustaie, secondo quanto previsto dalla normativa forestale regionale.

Nel caso di diradamenti in fustaia devono essere favorite prioritariamente le piante di latifoglie autoctone (vedi allegato A alla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. ad esclusione della robinia).

Gli interventi di diradamento nei cedui sono ammissibili solo fine di recuperare il trattamento a sterzo nei

cedui semplici/matricinati di leccio e faggio, purché di età non superiore a 40 anni e purché sussistono condizioni selvicolturali e stagionali idonee (compresa l'esistenza di almeno due classi cronologiche in buono stato vegetativo).

c) Selvicoltura d'albero

Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati all'individuazione, selezione e valorizzazione delle "piante obiettivo", cioè delle piante da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio e/o alla tutela della diversità specifica, scelte tra gli individui arborei di buona conformazione e appartenenti alle seguenti specie: Rovere, Farnia, Cerrosughera, Sughera, Acer sp. (escluso l'acero campestre), Frassino maggiore, Frassino ossifillo, Meli (Malus sp.), Peri (Pyrus sp.), Ciliegio, Noce, Sorbi (Sorbus sp.), Tigli (Tilia sp.).

Gli interventi finanziabili possono essere eseguiti su una superficie variabile in funzione dell'età e della dimensione delle chiome delle piante obiettivo e comunque non superiore a 100 mq/pianta. Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche tagli di potatura delle piante obiettivo.

Per poter accedere al finanziamento deve essere eseguita un'analisi della stazione al fine di verificare che le sue caratteristiche ecologiche siano adatte a sostenere l'accrescimento vigoroso delle piante prescelte e che sia garantita un'adeguata accessibilità.

Il numero massimo di piante obiettivo selezionate non può essere superiore a 100/ettaro.

d) Rinfoltimenti

L'intervento di rinfoltimento può essere eseguito su una superficie massima del 30% dell'area su cui insiste il popolamento oggetto rinfoltimento.

Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento con specie arboree autoctone di cui all'Allegato A) della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (esclusa la robinia).

Sono ammissibili anche l'uso di piante micorrizzate (quando pertinenti con gli obiettivi dell'intervento) e le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, o il trattamento con prodotti repellenti di origine naturale, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti rispetto a protezioni individuali.

e) Potature

Le potature, di formazione e/o sramatura, possono essere eseguite solo sulle piante forestali a portamento arboreo e appartenenti a specie di pregio (vedi elenco relativo alle specie previste per gli interventi di Selvicoltura d'albero), nei popolamenti di conifere, nei castagneti da legno, nelle sugherete.

Per le modalità di esecuzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Forestale della Toscana.

f) Tagli di preparazione o di sementazione

Sono ammissibili interventi eseguiti, in popolamenti maturi, finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale. Sono esclusi i tagli finali di sgombero.

g) Casi specifici

Oltre a quanto sopra, per le seguenti specifiche tipologie di popolamenti forestali valgono anche le seguenti prescrizioni:

i. Recupero di sugherete abbandonate

Il recupero di sugherete abbandonate da boschi puri o misti, anche se attualmente destinati alla produzione legnosa, è ammissibile solo se effettuato ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'art. 53 del Regolamento Forestale della Toscana e se sussistono le condizioni, ecologiche e stagionali, idonee alla sughera e favorevoli alla riuscita dell'intervento e alla produzione di sughero.

ii. Castagneti da frutto

Sono ammissibili gli interventi sui castagneti da frutto finalizzati al miglioramento di quelli in coltivazione o al recupero di quelli abbandonati, con le limitazioni di cui al punto 11) del successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili".

Tutti gli interventi possono essere finanziabili solo nel caso in cui dal progetto d'intervento presentato e dall'istruttoria se ne verifichi l'effettiva opportunità economica e selvicolturale (valutata in base alle condizioni stazionali, alla presenza o meno di patogeni, alla localizzazione in area vocata, ecc.).

Per il miglioramento dei castagneti da frutto **in coltivazione** sono ammesse le operazioni colturali a carattere straordinario, eseguiti per favorire le piante di castagno di varietà di pregio, vigorose e di conformazione idonea alla produzione di frutti, e per garantire la continuità e qualità della produzione.

L'intervento deve mirare anche all'eliminazione delle eventuali piante di castagno soprannumerarie e/o malate o deperienti, nonché dei polloni di selvatico o le piante di altre specie estranee al castagneto.

Le potature, solo di carattere straordinario, devono essere finalizzate al risanamento e riequilibrio della chioma. Nel caso di piante con la chioma fortemente compromessa o deperiente è ammessa anche la capitozzatura.

Per il recupero di **castagneti abbandonati** finalizzato alla produzione di castagne o marroni, sono ammissibili anche gli interventi di recupero di popolamenti misti a prevalenza di castagno non più utilizzati per la produzione del frutto, anche se il popolamento stesso non presenta più le caratteristiche strutturali del castagneto da frutto ed è costituito prevalentemente da ceduo di castagno.

In tutti i casi sono ammissibili a finanziamento i costi di potatura di massimo 100 piante ad ettaro e l'esecuzione di rinfoltimenti tramite l'innesto di polloni/selvaggioni o la messa a dimora di piante già innestate.

iii. Miglioramento di castagneti da legno

Gli interventi per il miglioramento di castagneti da legno possono essere ammessi solo se sono a carico di cedui produttivi ubicati in aree vocate e sono finalizzati alla produzione di legname di pregio.

Possono essere finanziati gli interventi necessari all'esecuzione del primo diradamento e volti a ottenere a fine turno (30-50 anni) assortimenti di dimensioni adeguate, privi di cipollatura e con le opportune caratteristiche tecnologiche. Gli interventi, in un'ottica di gestione forestale sostenibile, devono configurarsi e come azioni che migliorano l'efficienza ecologica e la stabilità dei popolamenti o devono promuovere una differenziazione strutturale a livello di paesaggio.

Ai fini dell'ammissibilità del primo diradamento il popolamento oggetto di intervento deve possedere i seguenti requisiti:

- essere in buone condizioni fitosanitarie;
- le condizioni stazionali devono essere idonee all'allungamento del turno e i popolamenti interessati devono essere esenti da cipollatura;
- l'età minima deve essere compresa tra i 8-12 anni in funzione dell'altezza dominante;
- l'altezza dominante non deve essere inferiore a 10 metri;
- il numero di ceppaie non deve essere inferiore a 800 ad ettaro.

Inoltre, vanno rispettate le seguenti indicazioni tecniche:

- a) nel caso di interventi diffusi a tutto il popolamento (selvicoltura di popolamento) è ammesso un prelievo massimo del 50% del numero dei polloni presenti sulle singole ceppaie;
- b) nel caso di interventi di Selvicoltura ad albero, è ammessa la selezione al massimo di 70-100 piante obiettivo ad ettaro, omogeneamente distribuite, e l'eliminazione dei competitori per liberare la chioma al massimo 2-3 metri.

In entrambi i casi, se autorizzati ai fini del vincolo idrogeologico, sono ammissibili e finanziabili anche i costi per la riduzione sostanziale delle matricine esistenti (per favorire lo sviluppo armonico e sostenuto dei polloni e ne riduce la mortalità).

iv. Recupero o miglioramento di tartufaie naturali

Gli interventi possono essere effettuati esclusivamente su tartufaie naturali esistenti, classificate bosco (ai sensi della L.R.39/00 e ss.mm.ii.) e localizzate nelle aree a spiccata vocazione tartufigena. Per aree a spiccata vocazione tartufigena si intendono:

- tartufaie controllate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree individuate e tutelate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree censite e cartografate dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dai Comuni;
- altre tartufaie naturali esistenti la cui vocazionalità è attestata da una perizia tecnica redatta da professionista competente ai sensi della normativa vigente e abilitato.

Per tutte le specie di tartufo è ammissibile a finanziamento l'acquisto e messa a dimora di massimo 200 piantine micorrizzate ad ettaro purché costituite in lotti per i quali sia stato rilasciato l'attestato di controllo sulla micorrizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 50/95 e s.m.i.

Per le tartufaie naturali migliorate ai sensi della presente sottomisura può essere richiesto il riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/1995 e s.m.i. In tal caso, vale quanto disposto della predetta norma agli artt. 4 ("*Tartufaie controllate*") e 6 per quanto riguarda la procedura tecnico-amministrativa per il riconoscimento del diritto di raccolta riservata di tartufi.

h) Note aggiuntive comuni

Gli interventi di **decespugliamento** e gli interventi di trattamento/allontanamento del materiale di risulta, sono sempre ammissibili se finalizzati alla corretta esecuzione dell'intervento nel suo complesso e/o a favorire lo sviluppo delle piante rilasciate o impiantate. Pertanto, non sono mai finanziabili da soli ma devono essere sempre collegati con altri interventi selvicolturali previsti e finanziati ai sensi del presente Bando.

Sono altresì finanziabili, in associazione agli interventi selvicolturali, eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

Sono finanziabili anche i costi di realizzazione/acquisto di cartelli esplicativi/informativi riguardanti l'intervento selvicolturale, aggiuntivi rispetto ai cartelli obbligatori (di cantiere; pubblicità obbligatoria di cui al successivo paragrafo "*Altri obblighi*"), al fine di illustrare ai fruitori del bosco gli scopi e gli effetti degli interventi selvicolturali sul bosco e sulla sua perpetuazione, nonché illustrare gli effetti positivi che l'intervento o l'uso del legname prodotto hanno sull'ambiente.

2) SRD15.2 - Ammodernamenti e miglioramenti

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale.

Sono ammissibili gli investimenti connessi alla coltivazione/utilizzazione del bosco (compreso i prodotti secondari del bosco spontanei) e/o al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè sono escluse le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

Per questa Azione:

- i soggetti indicati al punto 1) del precedente capitolo "*Richiedenti/Beneficiari*" (proprietari, possessori privati e loro associazioni, ecc., compreso le Grandi imprese) e le PMI titolari della gestione di superfici forestali, possono accedere agli investimenti/acquisti collegati alla coltivazione/utilizzazione del bosco solo quando sono congrui e necessari per le attività esercitate nei terreni di cui sono titolari della gestione (nei termini previsti dal presente bando). Gli investimenti per la trasformazione

del legno o dei prodotti del sottobosco, devono essere riferiti ai prodotti aziendali che, per il concetto di prevalenza, devono rappresentare almeno il 51% della quantità di produzione lavorata dal richiedente e comunque limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale/prima trasformazione;

- i soggetti indicati al punto 2) del precedente capitolo "Richiedenti/Beneficiari" (PMI) quando **non sono titolari della gestione di superfici forestali**, possono accedere agli investimenti e agli acquisti collegati alle sole attività di utilizzazione dei boschi (di cui non sono titolari) o di trasformazione o commercializzazione del legno o dei prodotti secondari del bosco non coltivati, quando sono congrui e dimensionati con le specifiche attività aziendali, nonché rispettano i limiti previsti delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale/prima trasformazione e i vincoli connessi ai vantaggi per i produttori forestali di base.

Gli investimenti di cui alle successive lettere A), C), D), G), sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, così come indicato nella descrizione iniziale dell'Azione "2) SRD15.2) Ammodernamenti e miglioramenti" e quando viene garantita, nei casi previsti, una partecipazione adeguata e duratura dei produttori forestali di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti, così come indicato al punto 14) del successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili".⁹

Per interventi di "prima trasformazione"¹⁰/precedenti la trasformazione industriale" si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri:

- a) investimenti in macchinari per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi, senza nessuna limitazione nell'importo massimo (fermo restando il rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo "Massimali e minimali");
- b) investimenti in macchinari pari o inferiori a € 1.400.000 per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi (fermo restando il rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo "Massimali e minimali");
- c) investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra;
- d) investimenti eseguiti da microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno.

Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento (EU) N. 995/2010.

Inoltre, la realizzazione degli interventi di cui alle successive lettere A), C), **D), G)**, E), F), devono essere commisurati alle reali esigenze dell'azienda in rapporto a uno o più dei seguenti elementi:¹¹

- superficie boscata aziendale totale;
- entità della superficie boscata aziendale interessata o potenzialmente interessata da interventi colturali o di utilizzazione forestale nel periodo di vicolo ex-post;
- entità e tipologia della produzione potenziale in merito ai prodotti legnosi o ai prodotti secondari del bosco spontanei (sempre entro i limiti della prima trasformazione) di propria produzione o acquistati,

⁹ Capoverso modificato con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

¹⁰ La prima trasformazione, con le specifiche previste dal presente bando in merito, comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).

¹¹ Capoverso modificato con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

trasformati o commercializzati.

Si richiama quanto riportato al precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del beneficiario*" che prevede che se il richiedente è una PMI non è titolare della gestione di superfici forestali, questa deve essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO principale n. 02.20 o 16 (quest'ultimo solo per le attività svolte dal richiedente che sono compatibili con l'Azione selezionata ai sensi del bando).

Gli investimenti previsti da questa Azione sono quindi volti a coprire le spese necessarie per poter realizzare le operazioni di seguito riportate.

A. Opere di ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti investimenti in immobili e infrastrutture aziendali di supporto alle attività ammissibili ai fine del presente Bando e quando sono pertinenti con le attività attuali o previste svolte dal richiedente:

- I. realizzazione, miglioramento, adeguamento di impianti permanenti per lo stoccaggio, movimentazione, carico, stagionatura o commercializzazione del legname e del cippato;
- II. realizzazione, miglioramento, adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse (anche per la trasformazione e la commercializzazione), tettoie, coperture ventilate, ricoveri macchine e attrezzature, depositi per carburanti o altri locali tecnici, piazzali pavimentati, spogliatoi, mense, servizi igienici e la realizzazione delle opere accessorie collegate (recinzioni, impiantistica, ecc., eseguiti su immobili già in possesso del richiedente o realizzati nell'ambito della presente azione);
- III. lavori e opere edili necessari per l'installazione e la funzionalità degli impianti, macchinari e attrezzature per l'esecuzione di lavorazioni ammissibili ai sensi del presente bando;
- IV. realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, eseguita esclusivamente all'interno e per le esigenze dei fabbricati/strutture aziendali, anche esistenti, e della loro area di pertinenza, quando strettamente funzionale alle macchine e attrezzature finanziate;
- V. realizzazione, miglioramento, ampliamento di recinzioni con struttura portante in legno per la protezione dei prodotti secondari del bosco spontanei e il pascolo in bosco, esclusa la realizzazione di fondi chiusi.

B. Ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio, allestimento, esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento, lavori forestali vari (Miglioramento previsto: miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Sono ammissibili a contributo gli acquisti di macchine e attrezzature appartenenti alle tipologie elencate nella successiva Tabella A), finalizzate all'esecuzione delle operazioni in essa indicate.

Nel caso di **beneficiari che sono titolari** della gestione di boschi (proprietari/possessori) gli acquisti delle macchine ed attrezzature sono ammissibili a contributo in funzione **ESCLUSIVAMENTE** della superficie di bosco, definita dalla successiva Tabella A), in proprietà o gestite in base agli altri titoli di possesso validi indicati al punto 4) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del beneficiario*".

La validità di tali titoli al fine della dimostrazione di cui al precedente capoverso, decorre dalla data di registrazione degli stessi, che comunque deve intervenire al massimo entro l'adozione dell'atto di assegnazione, pena la loro non validità ai fini del presente bando.

Nel caso di PMI che **non sono titolari** della gestione di boschi (**PMI FORESTALI**), per giustificare gli acquisti delle macchine ed attrezzature si deve fare riferimento **ESCLUSIVAMENTE** alle superfici di bosco, definite dalla successiva Tabella A), utilizzate **nei due anni silvani** precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Tali condizioni sono verificate in base ad uno o più i documenti di seguito elencati:

- contratto di acquisto bosco in piedi;

- contratti di affidamento di servizi/lavori collegati alle operazioni elencate nella successiva Tabella A);
- atti autorizzativi/Dichiarazioni di inizio attività o simili;
- Comunicazione di fine lavori (art. 8 c. 2bis e 2ter del DPGR 48/R/2003 Regolamento forestale).

Le PMI non titolari della gestione di boschi devono essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO principale n. A.02.20 o il codice A.02.40.

Le PMI che non sono titolari della gestione di superfici forestali e che ricadono in uno dei seguenti casi:

- i. sono di nuova costituzione, cioè si sono costituite non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di sostegno;
- ii. NON sono di nuova costituzione ma hanno acquisito, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di sostegno, altre aziende o rami di azienda che svolgono le attività di cui al presente punto;
- iii. NON sono di nuova costituzione ma hanno iniziato, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di sostegno, a svolgere le attività di cui al presente punto;

per giustificare gli acquisti, oltre che in base al dato storico relativo alle superfici utilizzate, possono conseguire entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento le superfici minime di bosco oggetto di taglio previste. A tal fine per determinare i due anni silvani di riferimento si possono considerare due anni consecutivi compresi nell'intero periodo tra la costituzione/acquisto dell'impresa o acquisto rami di azienda/avvio nuova attività e il terzo esercizio finanziario successivo alla presentazione della domanda di pagamento.

In tali casi, pena la non ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno il richiedente deve presentare la documentazione necessaria a dimostrare lo svolgimento dell'attività forestale (presenza nel Registro Imprese con il codice ATECO relativo allo svolgimento dell'attività forestale) e la data di costituzione/acquisto/avvio dell'impresa/attività richiesta, nonché tutti i documenti necessari a dimostrare che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui ai precedenti punti da i) a iii).

Le superfici forestali utilizzate indicate nella successiva Tabella A) possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici a bosco (così come definite dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e ss.mm.ii.) utilizzate dal richiedente su tutto il territorio regionale e nel periodo di riferimento.

In tutti i casi non è possibile utilizzare due volte le stesse superfici (in possesso o utilizzate) per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili, anche se per domande diverse. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte per lo stesso Bando per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da "*Operazione/Superficie bosco utilizzate o in possesso-gestione*" di cui alla successiva Tabella A).

L'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente può essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nella Tabella A) e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dall'Ufficio competente all'istruttoria.

Nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto.

Le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono essere adattate ai lavori forestali e avere le seguenti specifiche tecniche minimali:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
- avere opportune protezioni del posto di guida (ad esempio: retinature anteriori e posteriori), del motore, della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;

- avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette.

Le trattrici gommate agricole di cui sopra, nel caso in cui siano destinate al concentramento e/o all'esbosco a strascico con verricello di materiale legnoso, devono essere dotate anche di zavorra anteriore completa.

L'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle elencate nella Tabella A) può essere autorizzato purché siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni indicate nella Tabella A) e sia allegata, qualunque sia l'importo del contributo relativo alle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale.

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO UTILIZZATE O IN POSSESSO – GESTIONE/TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICCOLE DIMENSIONI	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO – PICCOLE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO/GRANDI	ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI
	PMI FORESTALI: INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE PROPRIETARI/GESTORI: 1 HA DI BOSCO	PMI FORESTALI: 6 ETTARI PROPRIETARI/GESTORI: 10 HA DI BOSCO	PMI FORESTALI: 12 ETTARI PROPRIETARI/GESTORI: 38 HA DI BOSCO	PMI FORESTALI: 24 ETTARI PROPRIETARI/GESTORI: 150 HA DI BOSCO	PMI FORESTALI: 50 ETTARI PROPRIETARI/GESTORI: 300 HA DI BOSCO
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature e lavori manuali di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Motoseghe - Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati - Aste potatrici - Giratronchi - Slittini - Tirfor - Soffiatori - Altre attrezzature minute 	<ul style="list-style-type: none"> - Decespugliatori portati da trattore 			<ul style="list-style-type: none"> - Processor (allestitrice) - Harvester (abbattitrice/allestitrice) - Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice) - teste abbattitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco	<ul style="list-style-type: none"> Carrucole Ganci scorrevoli 	<ul style="list-style-type: none"> - Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie tradizionali - Gabbie affastellatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Teleferiche/gru a cavo con stazione motrice mobile portate (senza motore indipendente) o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purché con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skidder (trattore articolato) - Teleferiche/gru a cavo con stazione motrice mobile con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Motocarriole 	<ul style="list-style-type: none"> - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatori forestali 	<ul style="list-style-type: none"> - Transporter (trattore con cassone) 		<ul style="list-style-type: none"> Carrellone per il trasporto di macchine operatrici

Tabella: A – continua –

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO UTILIZZATE (AZIONE A) O IN POSSESSO – GESTIONE (AZIONE B)/TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICCOLE DIMENSIONI	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO – PICCOLE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO/GRANDI	ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI
	PMI FORESTALI: INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE PROPRIETARI/GESTORI: 1 HA DI BOSCO	PMI FORESTALI: 6 ETTARI PROPRIETARI/GESTORI: 10 HA DI BOSCO	PMI FORESTALI: 12 ETTARI PROPRIETARI/GESTORI: 38 HA DI BOSCO	PMI FORESTALI: 24 ETTARI PROPRIETARI/GESTORI: 150 HA DI BOSCO	PMI FORESTALI: 50 ETTARI ¹² PROPRIETARI/GESTORI: 300 HA DI BOSCO
Primo condizionamento	- Spaccalegna	- Sega o sega spacca combinati - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici	- Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e 100 kW	Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 – 130 kW	- Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW
Lavori forestali vari		Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 5 e 10 kW	- Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Trattatrici cingolate di potenza compresa fra i 35 e 125 kW - Trattatrici agricole gommate adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Escavatori retroportati; - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW	- Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 kW - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 115 kW	- Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 kW - Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 115 kW

¹² Intestazione modificata con DD n. 8306 del 16 aprile 2024



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

Tabella: A – fine –

Nei casi in cui la macchina da acquistare abbia una potenza che si colloca a cavallo di due intervalli previsti nella Tabella A), il valore di riferimento da applicare è quello dell'intervallo inferiore.

C. (Miglioramenti previsto: miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale/miglioramento della qualità delle produzioni):

- ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;
- introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;
- interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione

Sono ammessi a contributo l'acquisto e l'installazione di tutte le macchine, le attrezzature, le linee, di seguito elencate, purchè destinate all'esecuzione delle attività sopra indicate.

- I. acquisto e installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature per lo stoccaggio, primo trattamento, lavorazione, condizionamento, commercializzazione dei prodotti legnosi e secondari del bosco, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali e/o energetici;
- II. acquisto di animali da soma da utilizzare nelle operazioni di concentramento/esbosco;
- III. attrezzature per la classificazione del legname;
- IV. attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- V. acquisto di strumenti per la misurazione del contenuto idrico del legname, della legna del cippato;
- VI. macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- VII. bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti;
- VIII. macchine o attrezzature per la pellettizzazione;
- IX. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware, software, periferiche) destinati direttamente alla gestione delle attività aziendali;
- X. interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature.

D. Interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi

Sono ammissibili a finanziamento:

- I. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware, periferiche) programmi informatici;
- II. Creazione di siti web dedicati alla commercializzazione.

E. Interventi volti alla costituzione, realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale

Realizzazione, miglioramento, adeguamento di strade o piste forestali permanenti **a carattere aziendale** e a fondo naturale o migliorato (mai asfaltate), sentieri e mulattiere, così come definiti dalla

L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale vigente.

Sono compresi anche l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Le strade/piste forestali di nuova realizzazione (permanenti), pena la non ammissibilità, e dove possibile anche quelle esistenti oggetto di investimento ai sensi del presente bando, devono disporre di una piazzola terminale di manovra per l'inversione, idonea alla tipologia di mezzi a cui è destinata la strada e di piazzole di scambio in numero adeguato in base alla lunghezza e caratteristiche del tracciato.

F. Elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente

Sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi e nel rispetto della L.R. 39/00 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.), ai quali si rimanda.

I Piani sono finanziabili esclusivamente per i soggetti privati, compreso Grandi Imprese. Sono esclusi dal finanziamento i consorzi forestali o altre forme associative, di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. che gestiscono i terreni dei soci.

I Piani oggetto di finanziamento devono riguardare l'intera superficie accorpata in possesso del richiedente.

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte degli organi competenti e tenendo presente che non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità tranne che nel caso di:

- I. piani in scadenza entro i 365 giorni successivi al termine di presentazione della domanda di sostegno previsti dal presente bando, al netto di eventuale proroga;
- II. ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
- III. modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno di cui ai punti 14) e 15) del precedente paragrafo "Impegni", dovute al verificarsi di eventi non previsti e prevedibili non dipendenti dalla volontà o dalle scelte del richiedente. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche o che interessano superfici prima non inserite nel Piano. Non sono considerate modifiche gli aggiornamenti nei Piani degli interventi già eseguiti.

Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente sottomisura o del PSR 2014/2022.

G. Interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale (Miglioramenti previsto: miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione della struttura finanziata.

Gli impianti devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, escluso quello familiare. Pertanto, nel periodo di impegno di cui ai punti 14) e 15) del precedente paragrafo "Impegni", è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso fatto salvo quanto previsto per il servizio di "scambio sul posto".

Sono ammissibili gli investimenti per:

- I. l'acquisto e l'installazione di attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- II. la realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, anche il trasporto e distribuzione in azienda dell'energia prodotta, eseguita esclusivamente all'interno e per le esigenze dei fabbricati/strutture aziendali esistenti e della loro area di pertinenza (solo se abbinati agli investimenti di cui al punto precedente)¹³.

Gli impianti per la produzione di energia da biomasse sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
2. non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);
3. utilizzano solo biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

3) Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali per l'esecuzione degli investimenti finanziabili.

Sono escluse le spese generali collegate agli investimenti immateriali.

Le spese generali comprendono i costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Per ulteriori elementi generali sull'ammissibilità di tutte le operazioni sopra riportate si rimanda a quanto stabilito nel successivo paragrafo.

3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 4 "*Elementi comuni a più interventi*" del PSP - in particolare i riferimenti generali inerenti all'ammissibilità delle spese di cui al capitolo 4.7.3. - e quelle contenute nella scheda di intervento del PSP e del CSR, il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che ai fini dell'ammissibilità si applica quanto segue:

- 1) le spese effettuate:
 - devono essere imputabili ad un'operazione finanziata;
 - vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
 - devono essere pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
 - devono essere congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;
 - devono essere necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;

¹³ Punto modificato con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

- devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- 2) l'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo;
- 3) l'IRAP è considerata spesa ammissibile nei casi indicati al punto 1.7) del paragrafo 4.7.3 del PSP;
- 4) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile all'aiuto solo nel caso in cui (entrambi i requisiti):
 - sia stata effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- 5) acquisto di fabbricati e di terreni forestali per un importo inferiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, quindi solo se collegati e necessari ad altri investimenti finanziati ai sensi della presente misura;
- 6) è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "*Piano di investimento*" di cui al successivo paragrafo "*Contenuti della domanda di sostegno*". Il Piano, ove indicato nel citato paragrafo "*Contenuti della domanda di sostegno*", dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;
- 7) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e nazionale/regionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- 8) oltre a quanto previsto in merito agli obblighi di possesso del Piano di gestione, di cui al punto 2) del precedente paragrafo "*Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno*", il sostegno per l'azione SRD15.1 è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti dalla Legge forestale della Toscana. La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative regionali; l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale è sempre e comunque subordinata al rispetto della Legge forestale della Toscana che recepisce e attua i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, devono comunque essere riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "*Piano di investimento*";
- 9) qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori;
- 10) tutti gli interventi selvicolturali sono ammissibili a contributo una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
- 11) sono finanziabili anche gli interventi a favore di attività forestali connesse alle piante di castagno da frutto purché non siano interessate da finanziamenti di misure agricole (sia a superficie, sia investimenti) sulle stesse superfici e per l'intero periodo di programmazione;
- 12) nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro (per l'azione SRD.15.1), devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
- 13) le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale, piani dei tagli altri o strumenti equivalenti, sono finanziabili solo ai soggetti privati ed esclusi i consorzi forestali o altre forme associative che gestiscono i terreni dei soci;

- 14) nel caso del sostegno alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco spontanei, le imprese beneficiarie devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di sostegno concorrono al rafforzamento della produzione forestale di base e devono garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori forestali di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. Pertanto sono ammissibili gli investimenti che soddisfano uno o più dei seguenti requisiti:
- a) il beneficiario è un possessore/gestore di terreni forestali o un'impresa di utilizzazione forestale;
 - b) il beneficiario associa esclusivamente imprese operanti nella produzione di prodotti forestali e/o imprese di utilizzazione forestale;
 - c) il beneficiario si impegna a trasformare/commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o prima trasformazione di imprese operanti nella produzione e/o imprese di utilizzazione forestale (imprese con codice ateco 02.10 o 02.20) anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. La dimostrazione dei vantaggi per i produttori forestali di base si applica per i 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento¹⁴;
- 15) sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di animali da soma da utilizzare nelle operazioni di concentramento/esbosco;
- 16) le macchine e attrezzature mobili, il cui acquisto può essere riferito a tutte le superfici in gestione (proprietà/possesso) del beneficiario o utilizzate da PMI non titolari della gestione di superfici forestali, possono essere collocate momentaneamente anche in UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di sostegno purchè ricadenti nel territorio della regione Toscana e nella disponibilità del beneficiario o oggetto di utilizzazione forestale da parte del beneficiario;
- 17) tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- 18) non è consentito l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali;
- 19) tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e ss.mm.ii.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
- 20) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- 21) nel caso di acquisti di e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;
- 22) ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si richiamano le disposizioni previste dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 39/00 e in particolare dagli artt. 10 e 15 della L.R.39/00, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali ecc. così come previsto dall'art.10 comma 2 del D.Lgs 34/2018;
- 23) così come previsto al comma 6 dell'articolo 50 del Reg. (UE) n. 2022/2472, gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse. Tale criterio si applica alle Operazioni di cui alle lettere B), C) e G) dell'Azione SRD15.2 e si ritiene soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% dell'investimento

¹⁴ La documentazione richiesta consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando.

richiesto a contributo è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla successiva Tabella 1.

Nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili", per ognuna delle Operazioni di cui alle lettere B), C) e G) è riportato lo "Aspetto generale" (colonna di sinistra della Tabella 1) a cui ognuna di queste si considera indirizzata. Nella relazione allegata alla domanda di sostegno, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "Aspetti specifici" indicati nella Tabella 1 collegato allo "Aspetto generale" di riferimento.

Il requisito del "miglioramento previsto" (che si ritiene soddisfatto o non pertinente per le Operazioni diverse da quelli sopra indicate) deve essere sempre verificato e soddisfatto prima dell'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;

Tabella 1

3.3 Interventi/spese non ammissibili

In linea con quanto definito nel PSP (al paragrafo 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" della sezione 4.7 "Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale"), nel Regolamento (UE) n. 2022/2472 e nella scheda di intervento del CSR, **non sono ammissibili** gli aiuti per la realizzazione dei seguenti investimenti o delle seguenti spese:

- 1) spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione;
- 2) interventi a favore di superfici a castagneto da frutto che sono stati interessati per il periodo di programmazione 2023/2027 da finanziamenti di misure/investimenti agricoli (sia a capo/superficie sia investimenti);
- 3) spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione (cioè non previste nell'Allegato A della L.R. 39/00) e con la robinia;
- 4) spese di acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- 5) nelle aree dove è stata ritrovata la Cocciniglia tartaruga e nelle zone ad esse limitrofe, denominate complessivamente "area delimitata per *Toumeyella parvicornis*"¹⁵ non sono finanziabili interventi che prevedono la messa a dimora delle piante potenzialmente ospiti del patogeno;
- 6) impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MWT;
- 7) investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita;
- 8) spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti;

¹⁵ Le aree delimitate per presenza di *Toumeyella parvicornis* sono approvate con atti regionali e sono consultabili nella sezione "Sito cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale" raggiungibile all'indirizzo: https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new

- 9) spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
- 10) le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- 11) gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
- 12) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 13) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 14) le spese generali relative agli investimenti immateriali o ai Piani di gestione o agli strumenti equivalenti;
- 15) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 16) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzo di riferimento;
- 17) l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- 18) le spese relative ai servizi forniti da:
 - Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria;
- 19) spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili, come i materiali di consumo;
- 20) spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- 21) spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto;
- 22) spese di acquisto di materiale vegetale, arboreo e arbustivo, non corredato da certificato di provenienza o identità clonale;
- 23) i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- 24) spese di acquisto di diritti di produzione agricola;
- 25) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- 26) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- 27) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 28) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- 29) investimenti in infrastrutture su larga scala (inferiore a 2.000.000 di euro di investimento);
- 30) investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia riferiti a lavorazioni di trasformazione industriale;
- 31) opere e altri investimenti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 32) il capitale circolante.

Per l'eventuale riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del PSP della PAC approvato, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza

In generale, la valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

Fermo restando quanto detto al capoverso precedente, ai fini del presente Bando il "Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2024" approvato con DGR 1384 del 27/11/2023 consultabile al seguente indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa, in abbinamento a quanto previsto nei documenti attuativi regionali, in via di definizione, per la fornitura di materiali (esempio piante, pali etc. reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti") e per le spese non presenti nel prezzario.

3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso, devono ricadere all'interno della Regione Toscana e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" o "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento Disposizioni Comuni, ai quali si rimanda.

Le aree individuate come eligibili agli interventi finanziati ai sensi del presente Bando sono, ove pertinente, le superfici a bosco e ad esso assimilate di tutto il territorio regionale, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (Legge forestale della Toscana).

Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate e/o aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco e delle operazioni di gestione (ad esempio viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale, strutture, piazzole, infrastrutture logistiche, ecc.).

3.6 Cumulabilità

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del piano strategico della PAC, se non meno restrittive rispetto alle specifiche seguenti.

Fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, il sostegno concesso ai sensi del presente intervento è cumulabile sulla stessa superficie con gli interventi a superficie presente PSP della Toscana di cui alla scheda SRA27; non è cumulabile sulla stessa superficie con il sostegno concesso ai sensi degli altri interventi a investimento relativi alle foreste (SRA31, SRD05, SRD11, SRD12).

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato (statali o regionali), in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di sostegno o dell'importo di sostegno più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472;

Tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

In particolare il sostegno concesso ai sensi del presente intervento non è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti azioni dell'Obiettivo Specifico 2.7 "Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento" del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027:

- Azione 2.7.1 - Infrastrutture verdi;
- Azione 2.7.2 - Natura e biodiversità.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di sostegno o a un importo di sostegno superiori ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento n. 2022/2472.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.7 Cantierabilità degli investimenti

Tutti i progetti candidati al presente Bando devono essere cantierabili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

In linea generale e salvo le specifiche disposizioni di seguito stabilite, i progetti si intendono cantierabili quando hanno completato la fase di ideazione ed eventuale sviluppo tecnico e sono pronti per essere avviati a realizzazione.

Per gli investimenti che comportano opere e lavori, il livello di cantierabilità richiesto è diverso a seconda che si tratti di investimenti privati o pubblici, dato il riferimento, in questo secondo caso, alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.

a) per i soggetti Privati

Al momento della ricezione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii e/o che sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii. Il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di presentazione delle singole domande di sostegno.

Per le altre tipologie di interventi (opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA) l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, **purché nei tempi indicati per l'avvio dei lavori** al successivo paragrafo "*Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività*".

b) per soggetti di diritto pubblico

➤ OPERE E LAVORI

Per i progetti di lavori e opere pubbliche, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere disponibile almeno il "*progetto di fattibilità tecnico economico*" come disciplinato dal D. Lgs.vo 31 marzo 2023 n. 36 allegato I7.

Per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii, lo stesso deve essere acquisito entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori (vedi successivo paragrafo "*Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività*").

Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale – VIA -, il progetto contiene lo studio di impatto ambientale, e la VIA deve essere acquisita entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

Per le altre tipologie di opere non soggette a VIA o permesso a costruire o atto equivalente, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno purché nei tempi stabiliti nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

➤ SERVIZI E FORNITURE

Per gli investimenti che prevedono l'acquisizione di servizi o forniture, ai fini della "*cantierabilità*" è richiesto che il progetto presentato sia sviluppato ad un livello di completezza tale da consentire l'avvio, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione del contributo, dei procedimenti amministrativi necessari alla sua realizzazione (procedure di affidamento o appalto) e il successivo completamento nei termini previsti dall'atto di assegnazione del contributo.

3.8 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e ss.mm.ii, D.Lgs 152/06 e ss.mm.i., LR 30/15 e ss.mm.ii).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

3.9 Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "*Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR*".

Quindi, così come indicato nelle Disposizioni comuni, i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, l'ADGN (Autorità di Gestione Nazionale) o l'ADGR (Autorità di Gestione Regionale) provvederanno a fornire in apposite Linee guida nazionali o regionali - che verranno pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027> - informazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni stabilite dal punto 2 "*Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR*", lettere c), d) ed e) dell'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione (obbligo di utilizzare mezzi diversi per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione -targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc.- a seconda dell'importo del sostegno pubblico).

4. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "*Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria*" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella 2) scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di aiuto con un punteggio totale **al di sotto di 5 punti** saranno escluse dal sostegno.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo (al lordo del valore del materiale legnoso eventualmente ricavato in sede di intervento) indicato in domanda di sostegno.

PRINCIPI	DESCRIZIONE	PUNTI
----------	-------------	-------

I. Finalità specifiche dell'intervento	Gli investimenti riguardano una delle seguenti tipologie di intervento:	
	a) gli investimenti riguardano SOLO l'azione SRD15.1 "Interventi selvicolturali" della scheda di intervento del CSR della Toscana	5
	b) l'investimento riguarda SOLO l'elaborazione/revisione di piani di gestione forestale, piani dei tagli o strumenti equivalenti che interessano tutta la proprietà forestale accorpata ¹⁶ in possesso del richiedente (di cui alla lettera f dell'azione SRD15.2 "Ammodernamenti e miglioramenti" della scheda di intervento del CSR della Toscana)	10
	c) gli investimenti riguardano sia l'elaborazione/revisione di piani di gestione forestale, piani dei tagli o strumenti equivalenti che interessano tutta la proprietà forestale accorpata in possesso del richiedente (lettera f. dell'azione SRD15.2 "Ammodernamenti e miglioramenti" della scheda d'intervento del CSR della Toscana), sia l'azione SRD15.1 ("Interventi selvicolturali")	15
	d) gli investimenti riguardano sia l'elaborazione/revisione di piani di gestione forestale, piani dei tagli o strumenti equivalenti che interessano tutta la proprietà forestale accorpata in possesso del richiedente (lettera f. dell'azione SRD15.2 "Ammodernamenti e miglioramenti" della scheda d'intervento del CSR della Toscana), sia uno o più degli altri investimenti previsti dall'azione SRD15.2	10
I punteggi di cui sopra NON sono tra loro cumulabili.		
II. Caratteristiche territoriali ¹⁷	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	a) Più del 50% ¹⁸ dell'area oggetto di interventi selvicolturali o strutturali/infrastrutturali o, nel caso di acquisti di mezzi e attrezzature, il centro aziendale ricadono in una delle seguenti aree:	

¹⁶ Per la definizione di accorpata si veda il comma 8 dell'articolo 10 "Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi" del Regolamento Forestale della Toscana (Regolamento 48/R/2003)

¹⁷ Per la verifica dei criteri del Principio II. "Caratteristiche territoriali" fare riferimento al sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027> nella sezione dedicata ai Territori eligibili FEASR

¹⁸ Per la verifica della prevalenza occorre far riferimento alla superficie dell'area di intervento o, nel caso di interventi lineari, alla lunghezza o, nel caso di interventi puntuali all'importo degli interventi richiesti/ammessi

	a.1) Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	5
	a.2) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	4
	<p>b) presenza di una pianificazione specifica aziendale o pubblica (piano di gestione, piano dei tagli forestale o strumenti aziendali equivalenti o ricompresa in un PFIT) in corso di validità, secondo le seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di interventi selvicolturali (SRD15.1), più del 50% dell'area oggetto dell'investimento richiesto a finanziamento è pianificata; - nel caso di investimenti strutturali o di infrastrutture puntuali (SRD15.2.A) più del 50% dell'importo richiesto e ammesso a finanziamento deve essere realizzato in un'area pianificata; - nel caso di investimenti strutturali a sviluppo lineare (SRD12.2.E), più del 50% della lunghezza deve essere ricompresa nell'area pianificata; - nel caso di investimenti per l'acquisto di macchine e attrezzature (SRD.15.2.B e SRD.15.2.C) più del 50% dei boschi in possesso del richiedente deve essere interessata da pianificazione. <p>Questo punteggio è attribuibile solo alle PMI titolari di una superficie forestale accorpata inferiore a 100 ettari (per le quali non sussistono gli obblighi discendenti dall' Art. 48 della L.R. 39/00</p>	5
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
III. Caratteristiche del soggetto richiedente	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	a) imprenditori agricoli professionali – IAP (escluso IAP provvisorio)	4
	b) Impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della LR 39/2000	6
	c) Richiedente di età inferiore a 41 anni. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta che: <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 41 anni; 	4

	<ul style="list-style-type: none"> - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori ha un'età inferiore a 41 anni; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari ha un'età inferiore a 41 anni; - società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età inferiore a 41 anni 	
	<p>d) Il richiedente è di genere femminile. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile 	4
	<p>e) Il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:</p>	
	<p>e.i) Consorzio forestale o altre forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della LR 39/2000 purché titolari della gestione dei terreni per conto dei soci; gestore di usi civici; Unioni di Comuni</p>	6
	<p>e.ii) essere associato ad una delle forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della L.R. 39/00 almeno dall'anno precedente alla presentazione della domanda</p>	3
	<p>f) Il soggetto richiedente è in possesso della certificazione PEFC o FSC per i terreni oggetto di investimento o necessari a giustificare l'investimento</p>	4
	<p>I punteggi sono tra loro cumulabili tranne che i punteggi e.i) ed e.ii) che non sono tra loro cumulabili</p>	
IV. Localizzazione delle aziende beneficiare	<p>Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:</p>	
	<p>a) Più del 50%¹⁹ dell'area oggetto di interventi selvicolturali o strutturali/infrastrutturali o, nel caso di acquisti di mezzi e attrezzature, il centro aziendale, ricadono all'interno di aree Natura 2000 o altre aree protette</p>	2

¹⁹ Per la verifica della prevalenza occorre far riferimento alla superficie dell'area di intervento o, nel caso di interventi lineari, alla lunghezza o, nel caso di interventi puntuali all'importo degli interventi richiesti/ammessi.

	nazionali/regionali (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE		59

Tabella 2: Criteri di selezione

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Fa eccezione il criterio III.c) "*Richiedente di età inferiore a 41 anni*" che deve essere dichiarato e posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, e verificato solo prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "*Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria*".

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria del saldo risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5. Durata e termini di realizzazione del progetto

5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Per i riferimenti inerenti alla data iniziale di ammissibilità del sostegno e al termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente PSP approvato e quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Pertanto, sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali come sotto specificato;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione, stabilita nell'atto di assegnazione;
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

In base a quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 2022/2472 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, con le deroghe in esso previste. Pertanto sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 punto 53 del Reg. UE n.2022/2472).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014;
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori.

Per i soggetti pubblici, ai fini della dimostrazione dell'inizio/avvio delle attività, valgono anche gli atti previsti dalla normativa sugli appalti equivalenti a quelli sopra riportati.

Fermo restando quanto detto sopra, si stabilisce che:

- **per i soggetti privati l'avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro 120 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione del contributo;
- **per i soggetti pubblici l'avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro la data indicata nell'atto di assegnazione del contributo.

Per i soggetti pubblici tale termine deve tener conto dei tempi previsti dal Codice dei contratti per l'espletamento dei procedimenti amministrativi collegati alle procedure di affidamento o appalto nonché dei termini previsti dal PSP per la conclusione degli investimenti.

Nel caso in cui l'avvio dei lavori non dovesse avvenire entro i termini sopra stabiliti si avrà la decadenza dell'atto di assegnazione, fatte salve condizioni diverse e più favorevoli stabilite negli ulteriori documenti attuativi regionali previsti dal CSR e in fase di definizione, così come previsto al successivo paragrafo "Disposizioni finali".

5.2 Termine finale

I lavori e le spese (quietanzate) dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del contributo ai sensi del presente Bando, le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma

gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito 'www.artea.toscana.it'.

6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente Bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente Bando ed entro le ore 13.00 del 31/05/2024.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente Bando e da ARTEA.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione delle domande in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Il richiedente può presentare anche più domande di sostegno per ogni una unità produttiva principale posseduta purchè riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti o sono riferite a progetti tra loro indipendenti. In ogni caso, un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di sostegno non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di sostegno; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 70 del 30/6/2016 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

6.2 Contenuti della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa e devono contenere tutte le informazioni necessarie ed essere corredate di tutti i documenti essenziali ai fini dell'istruttoria e valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nelle Disposizioni comuni e specificate nel presente Bando.

La domanda di sostegno deve contenere almeno le seguenti informazioni (**contenuto minimo**):

- a) dati identificativi del richiedente/beneficiario, comprese le dimensioni dell'impresa e le caratteristiche di piccola, media o grande impresa come definite nella normativa unionale;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine degli investimenti;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;

- d) spesa complessiva prevista;
- e) tipologia degli aiuti: sovvenzione, in base a quanto previsto nel presente Bando;
- f) elenco dei costi ammissibili;
- g) importo del finanziamento pubblico richiesto per il progetto.

La domanda di sostegno deve poi essere corredata dalla presentazione di un "*Piano di investimento*", composto dai documenti di seguito elencati, volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni previste.

La documentazione allegata alla domanda di sostegno deve essere prodotta in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, e deve consentire la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (descrizione generale del contesto aziendale e/o dell'impresa, descrizione delle finalità e delle caratteristiche dell'intervento nonché degli elementi tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti e dei requisiti di cantierabilità).

I seguenti documenti **sono essenziali** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e sono richiesti sin dalla fase di presentazione della domanda di sostegno, **a pena di esclusione**, fatto salvo il soccorso istruttorio e riportate nel successivo paragrafo "*Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio*":

- I. relazione tecnico-analitica dettagliata dell'attività che contenga almeno:
 - descrizione, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati e, ove opportuno, documentazione fotografica relativa all'intervento;
 - riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;
 - descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere;
 - l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
 - i requisiti di cantierabilità;
 - stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
 - descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della unità produttiva indicata in domanda di sostegno;
 - per gli interventi che lo prevedono, descrizione e definizione delle quantità di materia prima lavorata, gli approvvigionamenti della stessa;
 - giustificazione di come gli investimenti concorrono al raggiungimento dei Miglioramenti attesi di cui al precedente paragrafo "*Altre limitazioni*";
 - il valore - stimato o ricavato dalla vendita - del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento;
 - proposta di Piano colturale e di manutenzione (da confermare in fase di saldo nei in cui ne sia prevista la predisposizione ai sensi della L.R. 39/00);²⁰
- II. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario come indicati dalla scheda d'intervento del PSP e del CSR e nel presente Bando;
- III. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità degli investimenti come indicati dalla scheda d'intervento del PSP e del CSR e nel presente Bando;

²⁰ Alinea aggiunta con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

IV. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione.

L'assenza, nella domanda di sostegno, del **contenuto minimo** richiesto e/o la mancata presentazione della **documentazione essenziale** definita, ai sensi delle Disposizioni comuni, nel presente Bando (precedenti punti da I a IV) comporta l'inammissibilità della domanda stessa, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo "*Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio*".

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno deve essere allegata anche:²¹

- V. computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici, compresa la cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "*forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro*" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari;
- VI. ove pertinente, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di sostegno. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- VII. eventuali dichiarazioni o documentazione necessaria a dimostrare la titolarità ad eseguire gli investimenti (come, ad esempio, l'autorizzazione dei comproprietari o del proprietario - in caso di affitto - ad eseguire l'intervento);
- VIII. nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno di cui ai punti 14) e 15) del precedente paragrafo "*Impegni*";
- IX. dichiarazione di impegno al rispetto di cui quanto previsto al punto 14) del precedente paragrafo "*Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili*" in merito ai vantaggi per i produttori forestali di base;
- X. nel caso di utilizzo di piante micorrizzate, analisi del terreno.

Le disposizioni sopra indicate per gli investimenti materiali sono applicabili anche agli investimenti immateriali ove compatibili.

6.2.1 Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio

Così come disposto dal paragrafo "*Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio*" delle Disposizioni comuni, qualora si riscontrino omissioni non sostanziali, inesattezze, errori sanabili o elementi non chiari nelle informazioni indicate come "*contenuto minimo*" della domanda di sostegno e nella documentazione presentata e definita "**documentazione essenziale**" nel precedente paragrafo "*Contenuti della domanda di sostegno*", punti da I) a IV), gli Uffici competenti per l'istruttoria (UCI) richiedono le integrazioni e/o chiarimenti a fini di soccorso istruttorio una sola volta nei casi in cui ne riscontrino la necessità.

La richiesta di integrazione in questo caso è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono non valutabile una domanda di sostegno.

In ogni caso non sono integrabili né sanabili gli elementi relativi al possesso dei requisiti al fine dell'attribuzione dei punteggi di priorità che, anche se valutati e posseduti nel rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo "*Criteri di selezione*", devono confermare quanto dichiarato nella domanda di sostegno.

Nell'eventuale richiesta di integrazione è indicato un termine perentorio di minimo 5 giorni e massimo giorni 30 per eseguire l'integrazione.

²¹ Elenco modificato con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

La mancata presentazione della documentazione integrativa, anche relativa alla valutazione della congruità delle spese, nel termine indicato comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, l'inammissibilità della domanda.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

6.3 Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria

Al fine di individuare le domande che possono essere ammesse alla successiva fase istruttoria Artea, entro 15 giorni dalla chiusura del termini per la ricezione delle domande, invia al Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" (Responsabile dell'intervento) l'Elenco delle domande pervenute e ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione scelti dal richiedente e recanti la spesa e il contributo richiesto. L'elenco contiene comunque tutti gli elementi previsti dalle Disposizioni comuni al paragrafo "Elenco delle domande pervenute e ricevibili".

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando nei paragrafi precedenti.

Sulla base dei suddetti elementi e della dotazione finanziaria messa a bando, il Settore Responsabile dell'intervento, entro 20 giorni dalla ricezione dell'Elenco delle domande di sostegno ricevibili inviato da ARTEA, prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto.

L'Elenco contiene almeno:²²

- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUUA;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'Elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- l'UTE di riferimento;
- l'UTR di riferimento.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione dell'Elenco di cui sopra non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione del decreto che approva l'Elenco sul sito della Regione Toscana nella pagina dedicata ai bandi dello Sviluppo rurale Toscana 2023-2027 (<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>) e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'Elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Gli Uffici territoriali competenti per l'istruttoria (UCI) procedono alla istruttoria delle domande relativamente all'ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, all'ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel presente Bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA in base a quanto contenuto nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

²² Capoverso modificato con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'Elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli UCI, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al presente Bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'intervento.

Le istruttorie riferite ad un determinato Elenco delle domande si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili o non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria e la sua formazione, i contenuti e l'approvazione sono disciplinati dal documento DGR Competenze e dalle Disposizioni comuni²³.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal Settore Responsabile dell'intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali al fine di garantire informazione e trasparenza circa le attività svolte.

Il Decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

Nel caso in cui, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la Giunta individui ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle domande comprese nell'Elenco/Graduatoria di cui sopra e ammesse e finanziate parzialmente o non ancora ammesse e finanziate nella prima fase, gli Uffici Territoriali integrano l'atto di assegnazione in favore delle domande ammesse e finanziate parzialmente e procedono a istruire le domande non ancora ammesse e finanziate secondo l'Elenco di cui sopra e ad adottare nuovi atti di assegnazione fino a concorrenza della dotazione finanziaria aggiuntiva proponendo ai Responsabili di Intervento l'aggiornamento della graduatoria.

Non è possibile destinare risorse aggiuntive allo scorrimento dell'Elenco di cui al presente paragrafo qualora, per lo stesso intervento, sia approvato un nuovo Bando.

6.4 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi

Le domande saranno istruite secondo quanto stabilito nel documento "Competenze" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1582 del 18/12/2023.

L'ufficio competente per l'istruttoria delle domande di sostegno - individuato secondo quanto stabilito nel documento attuativo "Competenze":

- svolge l'istruttoria della domanda sulla base dei documenti immessi nel sistema ARTEA e di quelli inviati tramite PEC a seguito di richiesta di integrazione, secondo le specifiche modalità indicate nel precedente paragrafo "Contenuti della domanda di sostegno";
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso, di selezione e, ove richiesto, di cantierabilità;
- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" delle Disposizioni comuni effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:
 - o registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;

²³ Capoverso modificato con DD n. 8306 del 16 aprile 2024

- registrazione ove necessario sul portale SIAN/RNA dell'importo concesso al beneficiario a titolo di aiuti di stato;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo.

L'ufficio competente per l'istruttoria provvede a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in elenco per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA gli atti emessi per l'assegnazione dei contributi e le eventuali domande respinte, oggetto di rinuncia o non finanziabili, comprese le date degli atti stessi;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta/ricollocata.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario procedere a richieste di integrazione come previsto dal precedente paragrafo "*Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio*", i termini della fase istruttoria sono sospesi.

In tal caso il soggetto competente, nella lettera di richiesta di integrazione, indica un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 per la presentazione della stessa.

6.5 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- la data di inizio lavori;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;

- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- gli altri elementi che il presente bando prevede siano inseriti nell'atto di assegnazione;
- ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- la clausola che prevede che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 " *Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano*" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento " *GDPR*" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

7. Realizzazione degli interventi, varianti ed adattamenti tecnici

Nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e l'approvazione del provvedimento di concessione del contributo non sono ammesse varianti che riguardano:

- 1) il beneficiario (derivanti, a titolo di esempio, da: cambio di denominazione dell'azienda, operazioni di cessione, conferimento di azienda, fusione, costituzione di società, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria, costituzione in Contratto di Rete di imprese soggetto ecc.);
- 2) i requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- 3) la sede dell'investimento;
- 4) le superfici su cui ricadono gli investimenti;
- 5) requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda al fine dell'attribuzione dei punteggi di priorità;
- 6) la spesa complessiva prevista per il progetto.

Fanno eccezione ai principi sopra indicati e dunque sono ammessi:

- 1) i casi di variazione del beneficiario derivanti da successione per causa di morte;
- 2) le modifiche riguardanti l'azienda o la compagine sociale che non determinino variazioni del Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) registrato nell'anagrafe regionale delle aziende agricole.

Nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e l'approvazione del provvedimento di concessione del contributo sono, inoltre, ammessi i seguenti adattamenti tecnici:

- 1) i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di preventivo e sia confermato o ridotto l'importo del contributo richiesto nella domanda (che in ogni caso non potrà essere incrementato);

2) i cambi delle superfici non direttamente interessate dall'investimento.

Per le modifiche del beneficiario o le varianti e adattamenti tecnici nel periodo successivo alla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo si rimanda a quanto previsto nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

7.1 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Si rimanda agli ulteriori documenti attuativi regionali previsti dal CSR e in fase di definizione per ulteriori indicazioni in merito alla richiesta, alle garanzie e al pagamento dell'anticipo.

8. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

9. Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, i responsabili del procedimento sono:

- a) per la formazione dell'Elenco e della graduatoria: il Dirigente del Settore Forestazione;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al presente Bando tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>.

11. Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda a quanto di pertinente presente nel PSP approvato, nelle Disposizioni comuni, nei documenti attuativi regionali previsti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP per la Regione Toscana 2023-2027 (CSR).

Per le fasi successive all'adozione dell'atto di assegnazione, fatto salvo quanto previsto nel presente bando la disciplina degli aspetti di seguito elencati sarà definita nell'atto di assegnazione in conformità del CSR e negli ulteriori documenti attuativi regionali approvati dalla Giunta e in fase di definizione:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Avvio dei lavori;
3. Anticipo;
4. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
5. Proroga dei termini;
6. Stato di avanzamento dei lavori;
7. Domanda di pagamento a saldo;
8. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;

9. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
10. Monitoraggio;
11. Tempistica e fasi del procedimento;
12. Controlli e ispezioni;
13. Cause di forza maggiore;
14. Criteri di ammissibilità delle spese;
15. Spese ammissibili/non ammissibili;
16. Possesso di UTE/UPS;
17. Modalità di rendicontazione della spesa;
18. Correzione errori palesi;
19. Sanzioni e riduzioni.

Dopo l'adozione dell'atto di assegnazione, per gli aspetti sopra elencati si rimanda invece a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali previsti dal CSR vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.